



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Webinar di approfondimento
EMERGENZA COVID-19:
MISURE DI SOSTEGNO ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO
ED EFFETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI

Giovedì 16 aprile 2020 dalle 15:00 alle 17:00

**MISURE SUI MUTUI ED A SOSTEGNO DELLE MICRO,
PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

Lodovico Zocca



art. 54 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 –
Attuazione del Fondo solidarietà mutui
“prima casa”, cd. “Fondo Gasparri” –
integrato dal Decreto del MEF del 25 marzo
2020 e dal D.L. 08 aprile 2020, n. 23



Presentazione del Fondo in generale: pt.1

Riferimento normativo: articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007


Di che cosa si tratta: possibilità per alcuni aventi diritto, in situazioni di temporanea difficoltà, di usufruire di tale Fondo a copertura del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa per un periodo di tempo limitato, garantendone la sospensione integrale della quota capitale e il pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.



a carico del mutuatario il
restante 50% degli interessi
compensativi



Presentazione del Fondo in generale: pt.2



Il decreto legge 18/2020 è stato integrato dal Decreto MEF del 25 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 82 del 28-03-2020)



A chi si rivolge: pt. 1

Casistiche già presenti nel Fondo originario che restano valide:

- a. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione
- b. Cessazione dei rapporti di «lavoro atipici» di cui all'art. 409, numero 3 del codice di procedura civile, ovvero *rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa*
- c. Morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità non inferiore all'80%



A chi si rivolge: pt. 2

Casistiche introdotte dal Decreto «Cura Italia», dal D.M. 25.3.2020 e dal Decreto «Liquidità»:

- d. Lavoratori (dipendenti) che hanno subito una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni o una riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo
- e. Lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dalle autorità competente per l'emergenza coronavirus



Lavoratori dipendenti (d): domanda di sospensione

Il richiedente deve allegare all'istanza di accesso al Fondo alternativamente:

- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
- richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito
- dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 455, che attesti la sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro

La domanda va presentata direttamente presso la banca che ha erogato il mutuo attraverso la modulistica ufficiale aggiornata scaricabile direttamente sul sito del Ministero delle Economie e delle Finanze (http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/misure_casa/fondo_mutui/)



Lavoratori dipendenti (d): durata sospensione

Casistica: Lavoratori dipendenti	Durata concessa per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo non superiore a:
se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa fra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi	6 mesi
se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa fra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi	12 mesi
se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi	18 mesi

L'articolo 1 del Decreto del MEF del 25 marzo 2020 stabilisce, altresì, ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, che la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.



Lavoratori autonomi (e): domanda di sospensione

I nuovi soggetti ammessi in via transitoria potranno fare domanda di sospensione autocertificando ai sensi degli artt. 46 del DPR 445/2000, la condizione del calo del fatturato. *In particolare di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus (D.M. 25.3.2020)*



Lavoratori autonomi (e): durata sospensione

Casistica: Lavoratori autonomi	Durata concessa per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo non superiore a
<p>Calo del <u>proprio fatturato medio giornaliero</u> superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019 in <u>conseguenza</u> della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre</p>	<p>9 mesi</p>



Lavoratore autonomo e libero professionista (e)

- ❖ L'art. 12 (comma 1) del D.L. 08 aprile 2020, n. 23, ha chiarito che per lavoratori autonomi, si intendono i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ovvero, *i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata [...], non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie* (è la norma dei 600 euro INPS, quindi ditte individuali e artigiani sono compresi)

Requisiti ammissibilità al Fondo: pt1

- L'immobile oggetto deve essere identificabile come prima casa, adibito quindi ad abitazione principale dello stesso mutuatario
- L'immobile non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 02/08/1969 (non deve pertanto rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
- Massimo importo del mutuo erogato di 250.000 euro (in data 27.03.2020 è stato formulato un emendamento in cui si auspica l'aumento di tale soglia a 400.000 euro).
- La sospensione può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.



Requisiti ammissibilità al Fondo: pt2

- Mutuo stipulato in assenza di agevolazioni pubbliche
- Non è stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 dell'art. 2 della legge 244/2007, ovvero un'assicurazione che preveda i casi previsti dal Fondo Gasparrini, e che preveda dunque la sospensione del pagamento delle rate nei casi di difficoltà temporanea dovuta a cause di forza maggiore purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione dello stesso
- Non è richiesta la presentazione del modello ISEE (come invece previsto nel Fondo originario)
- Con l'art. 12 (comma 2) del D.L. 08 aprile 2020, n. 23, è stato eliminato il requisito che il mutuo che doveva essere *in ammortamento da almeno un anno*



Misure di sostegno alternative dei vari istituti di credito

È da tener presente che molte banche e istituti di credito stanno adottando soluzioni di vario tipo per fronteggiare l'emergenza ed aiutare i titolari di mutuo, in aggiunta alle disposizioni relative al Fondo Gasparrini

Alcune banche sospendono persino la rata intera e per un periodo di tempo maggiore rispetto al fondo.

Ad ogni modo, anche nella «relazione illustrativa» del decreto datata 17.03.2020 è fatto espresso richiamo dell'opportunità per i titolari di mutuo di contattare la propria banca per chiarimenti e delucidazioni in merito alla miglior soluzione per la propria posizione.

art. 56 D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19



Le misure previste dall'art. 56 del D.L. «Cura Italia» - Finalità

Relazione Illustrativa al D.L.:

«La misura consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19»

«La finalità della moratoria è quella di evitare che un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari»



A chi si rivolge – I requisiti dei beneficiari

Le misure previste dall'art. 56 si rivolgono alle «Imprese»:

- aventi sede in Italia
- appartenenti a tutti i settori
- che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (**microimprese, piccole e medie imprese** come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003)
- **lavoratori autonomi e professionisti** con partita IVA, in quanto equiparati alle PMI
- *in bonis* al 17/03/2020 - Non possono beneficiare delle misure di sostegno finanziario previste le Imprese le cui esposizioni debitorie siano, al 17/03/2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi: in particolare, non devono avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni
- anche se hanno già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti – Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, le misure previste nel D.L. "Cura Italia" non vengono considerate come misure di *forbearance* (tolleranza) nell'accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europea (FAQ del MEF)

Misure di sostegno finanziario previste (co. 2)

Tipologia di finanziamento

- aperture di credito a revoca
- prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29/02/2020 (o esistenti al 17/03/2020, se superiori)

- prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/09/2020

- mutui e finanziamenti a rimborso rateale
- Contratti di leasing

Misure previste

gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata (che quindi si può utilizzare), non possono essere revocati fino al 30/09/2020

Proroga dei contratti, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30/09/2020 alle medesime condizioni

- il pagamento delle rate o dei canoni di leasing (o soltanto i rimborsi in conto capitale) in scadenza prima del 30/09/2020 è sospeso sino al 30/09/2020

- il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti



Come ottenere le misure di sostegno – La comunicazione

L'attivazione delle misure di sostegno non è automatica. È necessario trasmettere una comunicazione all'istituto finanziario.

Modalità di invio della comunicazione:

- Tramite pec
- attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa

Generalmente gli istituti finanziari, su richiesta del cliente, inviano un modulo da restituire compilato e firmato.

Contenuto necessario della comunicazione:

- Indicazione del finanziamento per cui si vuole ottenere le misure di sostegno
- dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (requisito oggettivo)
- Dichiarazione possesso dei requisiti dimensionali per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa (requisito soggettivo)

Sospensione delle rate e loro rimborso pt.1

SOSPENSIONE – QUALI RATE

Si può sospendere il rimborso delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti e il pagamento dei canoni di leasing **in scadenza prima del 30/09/2020** (incluso)

Le rate maturate dopo il 17/03/2020 possono essere computate nel calcolo del periodo di sospensione, anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata.

Le rate scadute e non pagate prima del 17/03/2020 non possono essere invece computate nell'ambito della sospensione

OPZIONI DI SOSPENSIONE

- Sospensione della sola quota capitale delle rate: si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.
- Sospensione delle interi rate (quota capitale e quota interessi): si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L'ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo.

MODALITA' DI RIMBORSO: Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti

Sospensione delle rate e loro rimborso pt.2

NOTA 1: La moratoria di cui all'art. 56 è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che **non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria** (FAQ del MEF)

NOTA 2: Il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate

NOTA 3 - PROBLEMA: **La misure previste dall'art. 56 non comprendono il credito al consumo e i prestiti personali** – Imprese individuali e professionisti naturalmente gestiscono in maniera mista le risorse aziendali e personali. Fortemente penalizzati perché non possono sospendere il pagamento di molti finanziamenti

Misure di sostegno alternative

Preventivamente è opportuno contattare la banca o l'intermediario finanziario per valutare eventuali alternative più vantaggiose. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'Abi e le rappresentanze di impresa (Accordo per il Credito 2019), ampliato e rafforzato il 06/03/2020:

«è estesa l'applicazione della misura "Imprese in Ripresa 2.0" di cui all'Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19"»

Fino al 31/12/2020 le PMI italiane «in bonis» potranno richiedere alle banche aderenti:

- La sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale di mutui e leasing in essere al 31/01/2020
- L'allungamento fino al 100% della durata residua del piano d'ammortamento dei mutui, in essere al 31/01/2020
- L'allungamento fino a 270 giorni delle scadenze previste per i finanziamenti a breve (es. insoluti su crediti anticipati dalla banca)



art. 1 D.L. 8 aprile 2020, n. 23

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese



Le misure previste dall'art. 1 del D.L. «Liquidità» - Finalità

Relazione Illustrativa al D.L.:

«L'intervento normativo si fonda sugli attuali assunti dall'Unione Europea, che, alla luce degli effetti dell'emergenza in corso, consentono il più ampio intervento da parte degli Stati Membri attraverso l'adozione di strumenti atti a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità»



A chi si rivolge – I requisiti dei beneficiari

Le misure previste dall'art. 1 si rivolgono alle Imprese:

- aventi sede in Italia
- appartenenti a tutti i settori
- colpite dall'epidemia COVID-19
- diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito
- di qualsiasi dimensione – le PMI, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti con partita IVA, devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia PMI
- non classificate nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria, alla data del 31/12/2019
- che alla data del 29/02/2020 non hanno nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea



A chi si rivolge – Gli impegni che assumono i beneficiari

Le imprese che vogliono beneficiare delle misure deve assumere l'impegno:

- per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020
- di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali



Le misure previste – Garanzie concesse da Sace S.p.A.

SACE S.p.A. concede fino al 31/12/2020 garanzie in favore di banche e istituti di credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle Imprese. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. lo Stato a sua volta riconosce la propria garanzia a prima richiesta.

Impegno complessivo: 200 mld di euro, di cui 30 almeno mld per le PMI

Termine di rilascio garanzia: 31/12/2020

Tipologia di garanzia: a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito

Oggetto della garanzia: il rimborso dei nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente al 09/04/2020, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito



I finanziamenti ammissibili

Possono beneficiare della garanzia di SACE S.p.A. i finanziamenti:

- erogati dal 09/04/2020 al 31/12/2020,
- di durata non superiore a 6 anni – con la possibilità di un preammortamento di durata fino a 24 mesi
- di ammontare non superiore al maggiore tra i seguenti importi:
 - a) 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale
 - b) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio
- destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria
- esposizione (complessiva) della banca nei confronti dell'impresa post finanziamento > esposizione alla data di entrata in vigore del decreto (corretto per le eventuali riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date)



Percentuale di copertura della garanzia

La percentuale massima di garanzia è pari al:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi

Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito e della relativa percentuale di copertura si fa riferimento al valore – comunicato dall'impresa alla Banca - del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo

Percentuale di copertura della garanzia

Tipologia di impresa

- Fatturato < 1,5 mld di euro
- Dipendenti < 5.000

- Fatturato 1,5 < 5 mld di euro
- Dipendenti > 5.000

- Fatturato > 5 mld di euro

Percentuale max garanzia rispetto al finanziamento



90%



80%



70%

Nota: Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito e della relativa percentuale di copertura si fa riferimento al valore – comunicato dall'impresa alla Banca – del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo

Costi della garanzia

Commissioni annuali dovute dall'impresa alla Sace S.p.A.:

Tipologia di impresa	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno
PMI	0,25%	0,50%	0,50%	1,00%	1,00%	1,00%
Imprese diverse da PMI	0,50%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%



Costi del finanziamento

Non è previsto un tasso massimo per i finanziamenti

Il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere:

- inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca.

Il minor costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere:

- almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa



Procedura per l'accesso alla garanzia

Procedura semplificata per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro che prevede i seguenti passaggi:

- Richiesta da parte dell'impresa all'istituto di credito
- parere positivo dell'istituto di credito
- Trasmissione del parere positivo a Sace S.p.A.
- Istruttoria di Sace S.p.A. e eventuale emissione del codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia
- Rilascio del finanziamento assistito da garanzia da parte dell'istituto di credito

Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria SACE

Grazie per l'attenzione



WEBINAR

MISURE DI SOSTEGNO ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

INTERVENTO DEI FONDI DI GARANZIA ed ALTRE MISURE

16 aprile 2020

Giuseppe Molinaro

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Dottore di ricerca in Diritto Tributario e dell'Impresa

Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto Tributario dell'Impresa – LUISS Guido Carli



AGENDA

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha introdotto una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese e dei professionisti danneggiati dall'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID19 nel nostro Paese.

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha introdotto ulteriori misure a sostegno della liquidità dei predetti soggetti.

* * *

- 1) FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI (**art. 13 del D.L. n. 23/2020 che sostituisce l'art. 49 del D.L. n. 18/2020**)
- 2) SUPPORTO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA MEDIANTE MECCANISMI DI GARANZIA (FONDO CDP) (**art. 57 del D.L. n. 18/2020**)
- 3) MISURE DI CONTENIMENTO DEI COSTI PER LE PMI DELLA GARANZIA DEI CONFIDI (**art. 51 del D.L. n. 18/2020**)
- 4) FONDO SIMEST (**art. 54-bis del D.L. n. 18/2020**)



IL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE e LE NOVITA' DELL'ART. 13 DEL D.L. «LIQUIDITA'»/1

Il **Fondo centrale di garanzia per le PMI** è stato istituito, presso il Mediocredito Centrale S.p.A., in base all'art. 2, comma 100, lett. *a*), della Legge n. 662/1996 ed è alimentato con risorse pubbliche.

Il Fondo **garantisce o contro-garantisce operazioni di finanziamento a favore di PMI** e dei professionisti.

Il Fondo costituisce uno dei **principali strumenti di sostegno pubblico** ed è finalizzato a **facilitare l'accesso al credito** dei predetti soggetti.

Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta **possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive** - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - **sugli importi garantiti dal Fondo** stesso.



IL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE e LE NOVITA' DELL'ART. 13 DEL D.L. «LIQUIDITA'»/2

Dal punto di vista operativo, il Fondo:

- a) rilascia ai soggetti finanziatori – *in primis* le banche – garanzie dirette esplicite, irrevocabili, incondizionate ed escutibili «a prima richiesta»;**
- b) rilascia controgaranzie su garanzie di altri soggetti garanti (es. CONFIDI).**

Con la riforma del Fondo (ex D.M. 14 febbraio 2019) è stata chiarita la differenza tra:

- a) **controgaranzia** in senso proprio, ossia la garanzia concessa dal Fondo ad un garante ed escutibile dal finanziatore nel caso in cui né il beneficiario finale né il garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo finanziatore (cd. doppio *default*). La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del finanziatore;
- b) **riassicurazione**, definita come la garanzia concessa dal *Fondo* a un *garante* e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al *finanziatore* della perdita sull'operazione finanziaria garantita. Il reintegro da parte del Fondo avviene dunque nei limiti della misura di copertura.



IL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE e LE NOVITA' DELL'ART. 13 DEL D.L. «LIQUIDITA'»/3

Gli interventi del Fondo centrale di garanzia sono attuati anche attraverso la promozione di sinergie sia con i sistemi regionali di garanzia (Fondi regionali di garanzia e confidi) sia con le istituzioni finanziarie europee di sviluppo (es. BEI, FEI, etc.).

Gli interventi di garanzia del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

L'intervento dello Stato attenua fortemente il rischio di credito sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie.



IL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE e LE NOVITA' DELL'ART. 13 DEL D.L. «LIQUIDITA'»/4

In sintesi:

1) quali sono i vantaggi della garanzia pubblica?

Con il Fondo di garanzia, lo Stato affianca le imprese e i professionisti che abbiano difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie (la garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento, che possono essere anche molto onerose).

2) come funziona il Fondo di garanzia?

La garanzia del Fondo è una agevolazione del MISE, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Le condizioni del finanziamento (tassi di interesse, rimborso ecc.) sono lasciate alla contrattazione tra le parti.

3) quali soggetti garantisce?

Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) ed i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'elenco MISE.

L'impresa e il professionista devono essere valutati in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Devono perciò essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start up sono valutate su base di piani previsionali.



L'articolo 13 del D.L. n. 23/2020 (che sostituisce l'art. 49 del D.L. n. 18/2020) dispone, fino al 31 dicembre 2020, un **potenziamento e un'estensione** dell'intervento del **Fondo centrale di garanzia**, in deroga alla sua disciplina ordinaria.

Nel dettaglio, fino al termine del corrente anno 2020, è previsto quanto segue.

A) l'intervento in garanzia dello Fondo è concesso a titolo gratuito.

Si ricorda che, ai sensi delle **Disposizioni Operative** del Fondo, approvate con **D.M. 13 febbraio 2019**, entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alla garanzia, deve essere versata una **commissione “una tantum”**.

Secondo la disciplina ordinaria, la **commissione non è dovuta** per: le operazioni di **anticipazione dei crediti** verso la P.A.; le operazioni riferite a **start-up innovative o incubatori** certificati o **PMI innovative**; le operazioni di **micro credito**; le operazioni finanziarie - diverse dalle operazioni sul capitale di rischio, dalle operazioni di sottoscrizione di *mini bond* e dagli investimenti in *quasi-equity* - riferite a: a) beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa **nelle Regioni del Mezzogiorno**; b) **imprese femminili**; c) **piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria**; d) **micro, piccole e medie imprese** che hanno sottoscritto un **contratto di rete**; e) **imprese sociali**; f) **imprese di autotrasporto**.



B) L'importo massimo garantito è elevato a 5 milioni di euro, in relazione ai finanziamenti concessi ad imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 unità.

Secondo le Disposizioni operative, l'**importo massimo garantito** per beneficiario finale (PMI e professionisti aventi sede legale ovvero operativa sul territorio italiano), è pari a **2,5 milioni** di euro per la garanzia diretta, per la controgaranzia e per la riassicurazione.

Il D.L. n. 34/2019, per le garanzie concesse nell'ambito di **portafogli di finanziamenti**, ha innalzato, da 2,5 a **3,5 milioni di euro**, l'importo massimo garantito dal Fondo ed ha innalzato fino a **5 milioni** di euro l'importo massimo garantito dal Fondo stesso per singolo soggetto beneficiario finale sulle operazioni di sottoscrizione dei cd. "**mini bond**".



C) Per gli interventi di garanzia diretta e di riassicurazione la percentuale di copertura è aumentata.

Per gli interventi di **garanzia diretta**, la percentuale di copertura è pari al **90%** dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per operazioni fino a 72 mesi.

L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

- 1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti);
- 2) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- 3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario).



IL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE e LE NOVITA' DELL'ART. 13 DEL D.L. «LIQUIDITA'»/8

Per gli interventi di **riassicurazione**, la percentuale di copertura è anch'essa nell'importo massimo, cioè pari al **100%** dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, **a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino** la percentuale massima di copertura **dell'90%** e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito.

Per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui sopra, le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80% per la garanzia diretta ed al 90% per la riassicurazione.

Secondo la **disciplina ordinaria del Fondo**, contenuta nelle Disposizioni operative, la **garanzia diretta e la riassicurazione** è concessa secondo **misure** massime **di copertura, variabili** in funzione della fascia di valutazione o della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita o della tipologia di beneficiario finale sul territorio italiano, riportate nelle tabelle contenute nelle stesse disposizioni operative.



D) Vengono ammessi all'intervento in garanzia i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito.

Ciò a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'**erogazione** al medesimo beneficiario di **credito aggiuntivo** in misura pari ad **almeno il 10%** dell'importo **del debito** residuo **in essere** del finanziamento **rinegoziato**.

La misura consente di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute comunque affidabili dal sistema bancario.



E) Si dispone il prolungamento automatico della garanzia del Fondo, nell'ipotesi di:

- **sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale;**
- **allungamento della scadenza dei finanziamenti;**

concessi dalle banche, anche di propria iniziativa, in relazione all'emergenza COVID-19.

Secondo la **disciplina ordinaria**, il **richiedente** l'intervento del Fondo **può presentare richiesta di prolungamento** della durata della garanzia, solo **a date condizioni**, a seguito del prolungamento della durata di operazioni di finanziamento relative a beneficiari finali che risultino in stato di temporanea difficoltà (a titolo esemplificativo e non esaustivo, rate scadute e non pagate, sconfinamenti).

Secondo le disciplina ordinaria del Fondo, a seguito della richiesta di prolungamento della durata della garanzia, non sono ammesse all'intervento del Fondo nuove operazioni finanziarie a favore del beneficiario finale, fino alla comunicazione al Gestore del Fondo, da parte del soggetto richiedente o, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla controgaranzia, anche del finanziatore o del beneficiario finale della regolare estinzione dell'operazione finanziaria per la quale è stato richiesto il prolungamento della durata della garanzia.



F) La valutazione per l'accesso al Fondo è condotta esclusivamente sulla base del modulo «economico-finanziario» e non anche sul modulo «andamentale» (con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni ammesse a garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati dal Fondo sono corretti in funzione dei dati della Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste).

Si ricorda che secondo la disciplina ordinaria del Fondo, la valutazione del merito di credito ai fini dell'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti beneficiari finali, diversi dalle *start up*, è effettuata attraverso l'attribuzione ad essi di una probabilità di inadempimento e il loro collocamento in una delle classi di valutazione e delle fasce di valutazione.

Il modello di valutazione presenta una struttura modulare composta dai seguenti moduli informativi:

- a) **modulo economico – finanziario:** fornisce una misura del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario.
- b) **modulo andamentale:** fornisce una misura del profilo di rischio di credito.

A questi si aggiunge un ulteriore blocco informativo che valuta la presenza di atti ed eventi pregiudizievoli a carico del soggetto beneficiario finale e dei soci (ipoteca giudiziale/pignoramento, ipoteca legale, domanda giudiziale).



G) La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate», purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”.

La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019:

- a) sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale (ex art. 186-bis del R.D. 267/1942);
- b) hanno presentato un piano attestato di risanamento (ex art. 67 del R.D. 267/1942);

a condizione che, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 23/2020 (9 aprile 2020):

- a) le relative esposizioni non siano considerabili come «deteriorate»;
- b) non vi siano posizioni in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione;
- c) la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del cliente, possa presumere che vi sarà **il rimborso**.



H) E' eliminata la commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie.

L'articolo 10, comma 2 del D.M. 6 marzo 2017 dispone che, nei casi in cui, a seguito della concessione della garanzia, l'operazione finanziaria garantita non sia successivamente perfezionata con le modalità e nei termini fissati dalle disposizioni operative, il soggetto richiedente versa al Fondo una **commissione di importo pari a 300 euro**.



- I) **E' possibile cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico-alberghiero e delle attività immobiliari.**

Per le operazioni di **investimento immobiliare nei settori turistico–alberghiero e delle attività immobiliari**, con **durata minima di 10 anni** e di importo superiore a 500 mila euro, **si consente di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia** acquisite sui finanziamenti.

Secondo la **disciplina ordinaria**, l'intervento del Fondo è **cumulabile**, sulla stessa operazione, con altre **garanzie pubbliche**, che in sostanza prevedono l'utilizzo degli apporti al Fondo pervenuti da altri soggetti pubblici (quali le Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.a.) **nei limiti delle misure previste dalle Disposizioni Operative**.

La relazione illustrativa afferma che l'intervento in esame consente di **cumulare garanzie, anche ipotecarie, in deroga ai limiti** indicati dalla normativa ordinaria.



J) E' elevata al 50% la quota della *tranche junior* garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente colpiti dall'epidemia.

Per le **garanzie** su specifici **portafogli di finanziamenti** dedicati a **imprese danneggiate** dall'emergenza Covid-19, o **appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori e filiere colpiti** dall'epidemia, la **quota della *tranche junior* coperta** dal Fondo può essere **elevata del 50%**, ulteriormente **incrementabile del 20%** in caso di intervento di ulteriori garanti.



K) Copertura al 100% delle garanzie per imprese e professionisti danneggiati da emergenza COVID-19.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata

Tali finanziamenti devono prevedere:

- a) l'inizio del rimborso non prima di 24 mesi dall'erogazione ed una durata fino a 72 mesi (si arriverà a 120?);
- b) un importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario, come risultante da ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia (per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1 gennaio 2019 da apposita idonea documentazione), **con limite di 25.000 euro (ricavi almeno pari a 100.000 euro).**

Il tasso di interesse sul finanziamento garantito o il premio complessivo di garanzia nel caso di riassicurazione tengono conto della sola copertura dei costi di istruttoria e gestione dell'operazione finanziaria con dei limiti.



K) Copertura al 100% delle garanzie per imprese e professionisti danneggiati da emergenza COVID-19.

Per la definizione del tasso applicabile si deve tenere conto del «Rendistato medio» che viene rilevato ogni mese [ad aprile, tale tasso (invero molto variabile) è pari a 1,034%], maggiorato di una differenza tra CDS banche e CDS Italia a 5 anni (con un massimo dello 0,2%).

In base a tali dati, al momento, il tetto massimo del tasso di interesse dovrebbe essere pari a 1,234%.

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040963-decreto-liquidita-via-libera-della-commissione-ue-a-nuove-regole-per-garanzie-a-imprese-e-professionisti>

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito senza alcuna valutazione da parte del Fondo.

La Banca può procedere ad erogare il finanziamento, previa la sola verifica formale del possesso dei requisiti.

E' verosimile attendersi che tale finanziamento garantito (max 25.000 euro) sarà una delle misure di maggiore successo del Decreto «liquidità».



IL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE e LE NOVITA' DELL'ART. 13 DEL D.L. «LIQUIDITA'»/18

L) Misure per imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro.

In favore delle imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro, danneggiate dall'emergenza COVID-19, come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% del finanziamento, concessa dai CONFIDI o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie.

La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.



M) La garanzia del Fondo, alle condizioni previste dalla norma in commento, può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.



Il comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 23/2020 prevede misure per «portafogli di finanziamenti».

Fino al 31 dicembre 2020, per le garanzie su «portafogli di finanziamenti» (un insieme di finanziamenti, riferiti ai soggetti beneficiari, aventi caratteristiche comuni, quali la forma tecnica utilizzata, la finalità a fronte della quale il finanziamento è concesso, la durata dell'operazione, le garanzie accessorie richieste, etc.), anche senza piano di ammortamento, dedicati ad imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe «BB» S&P, sono applicate dalle condizioni di vantaggio in termini:

- i) di ammontare massimo dei portafogli;
- ii) di valutazione di accesso al fondo;
- iii) di percentuali di copertura delle diverse tranches in portafoglio come indicate nel comma 2 dell'art. 13 del D.L. «liquidità».



Ai sensi del **comma 4** la garanzia dei CONFIDI, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo ovvero degli altri fondi di garanzia di natura pubblica.

Ai sensi del **comma 5**, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva.

Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, è disposta la revoca dell'agevolazione, mantenendo l'efficacia della garanzia.



Ai sensi del **comma 8**, gli **operatori del micro credito** iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del TUB di cui al D.Lgs. n. 141/2010, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, **beneficiano della garanzia del Fondo di garanzia PMI, a titolo gratuito** e nella misura massima dell'**80%** dell'ammontare del finanziamento e - relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati - senza valutazione del merito di credito.

Il **comma 9** operando una novella all'articolo 111, comma 1, lettera *a*) del T.U.B. **eleva** da 25 mila euro **a 40 mila euro l'importo massimo** delle operazioni di **micro credito**.



Il comma 10 rifinanzia il Fondo di garanzia, per le finalità sopra descritte, di 1.729 mln euro per l'anno 2020.

Il comma 11 prevede che le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applichino anche alle garanzie rilasciate da ISMEA, di cui all'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 102/2004, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Per ulteriori informazioni:

www.fondidigaranzia.it

<https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Disposizioni-Operative-dm12-2-19.pdf>



L'articolo 57 stabilisce che le esposizioni assunte da CDP in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta.

A tale scopo è **istituito un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni** di euro per l'anno 2020.

Il Governo attribuisce a queste misure un effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.



La disposizione:

- i) consente alle banche, con il supporto di CDP, di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;
- ii) consente inoltre a CDP di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali *plafond* di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
- iii) consente, infine, allo Stato, di concedere "controgaranzie" fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato.



Nel dettaglio, il **comma 1**, stabilisce che, al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", **le esposizioni assunte da CDP**, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, **in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito** che concedono **finanziamenti** sotto qualsiasi forma alle **imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza**, operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e **che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI)**, possono essere **assistite dalla garanzia dello Stato**.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di CDP **fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta**, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.



Il **comma 2** rinvia a un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'**individuazione di criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia** di cui al comma 1 e la relativa **procedura di escussione**, nonché l'**individuazione dei settori** nei quali operano le imprese di cui al comma 1, assicurando comunque complementarietà con il Fondo centrale di garanzia.

Lo **strumento non si sovrappone al Fondo di garanzia PMI in quanto:**

- a) assume un ambito soggettivo ben più ampio: mentre il Fondo di garanzia opera solo a beneficio di PMI, il meccanismo di cui all'art. 57 potrà operare anche a favore di imprese non qualificate quali PMI;
- b) assume un ambito oggettivo più ampio: il meccanismo di cui alla proposta normativa potrà operare su portafogli già esistenti, differenziandosi così dall'operatività del Fondo che, invece, opera garantendo unicamente nuovi portafogli.



Il **comma 1** dell'articolo 51 stabilisce che i **contributi** annui e le altre somme **corrisposte** (ad eccezione di quelle a titolo di sanzione), **dai confidi al relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco, sono deducibili dai contributi che gli stessi soggetti sono tenuti a versare annualmente al fondo di garanzia** al quale abbiano aderito.

La disciplina quadro dei **consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi)** è dettata dall'art. 13 del D.L. n. 269/2003.

Si tratta di consorzi, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la **prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie** volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. I confidi di "secondo grado" svolgono tale attività in favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.

I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, nonché da liberi professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi.



MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI PER LE PMI DELLA GARANZIA DEI CONFIDI/2

Il comma 22 del medesimo articolo 13 stabilisce che i confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile **sono tenuti a versare annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio minimo pari allo 0,5 per mille (che può essere elevato in sede statutaria) delle garanzie concesse** nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Tali contributi sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.

L'articolo 112 del T.U.B. stabilisce per i confidi, anche di secondo grado, che non sono iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, l'obbligo di iscrizione all'elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-*bis*.

L'Organismo, su cui vigila la Banca d'Italia, svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, **determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse**, li riscuote e **vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti**. L'Organismo è disciplinato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 2 aprile 2015, n. 53 ed è stato costituito il 18 luglio 2019.



Il **comma 2 dell'art 51** estende all'**Organismo per la vigilanza e la gestione dell'elenco dei confidi**, nonché all'**Organismo preposto alla tenuta dell'elenco riservato agli operatori che esercitano l'attività di microcredito**, la disciplina disposta con riferimento al solo Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi dal comma 3-*bis* dell'art. 20 del D. Lgs. n. 141/2010.

In particolare, per effetto dell'articolo in esame viene previsto che l'attività dei tre organismi citati, anche nei rapporti con i terzi, sia disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato, mentre viene **esplicitamente esclusa l'applicazione delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego**.

Con riferimento all'Organismo preposto alla tenuta dell'elenco riservato agli operatori che esercitano l'attività di microcredito, si precisa che l'articolo 113, comma 4 del TUB, ne prevede la costituzione con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, al raggiungimento di un numero sufficiente di iscritti. **In attesa che tale condizione si realizzi l'elenco è tenuto dalla Banca d'Italia.**



L'articolo 54-bis - introdotto dal Senato - incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

Più in dettaglio, tale fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale dall'art. 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981 (L. n. 394/1981) è destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della L. n. 227/1977, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.



IN ATTESA DI UN PROSSIMO DECRETO CON ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

GIUSEPPE MOLINARO



Le cd. sopravvenienze contrattuali nell'attuale emergenza epidemiologica da Covid 19

Le moratorie e la invocazione della causa di forza maggiore nei rapporti
contrattuali e i riflessi sul piano processuale



Le economie in via di sviluppo affrontano rischi maggiori

In Africa, Asia meridionale e, in misura minore, America Latina:

- capacità del sistema sanitario molto inferiore (ad es. Meno unità di terapia intensiva e ventilatori);
- le persone hanno meno possibilità di lavarsi le mani frequentemente con il sapone;
- le condizioni di salute sottostanti possono comportare rischi aggiuntivi (25 milioni + Africani con HIV) o possono essere aggravate quando si attira l'attenzione dagli attuali focolai sulla prevenzione di Covid-19;
- sfide per i governi di attuare il distanziamento sociale in comunità affollate in cui molti membri della famiglia condividono la stessa stanza per dormire e stare a casa significa alloggi vicini e nessuna busta paga;
- più esposti al ciclo del commercio mondiale perché i loro beni (e servizi) sono fortemente dipendenti dalla domanda di economie avanzate e quindi più vulnerabili alla crisi.;
- un approvvigionamento di gran lunga inferiore alle reti Internet e quindi lavorare da casa comporterà molte più interruzioni e costi economici senza precedenti rispetto ai costi già molto gravosi ed eterogenei che avrà nelle economie avanzate (più avanti);



PANDEMIA

L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia l'11 marzo 2020

- La definizione dell'OMS è nel senso di «Una pandemia è la diffusione mondiale di una nuova malattia. Una pandemia influenzale si verifica quando un nuovo virus influenzale emerge e si diffonde in tutto il mondo e la maggior parte delle persone non ha immunità»;
- la definizione CDC degli Stati Uniti è invece nel senso di «La pandemia si riferisce a un'epidemia che si è diffusa in diversi paesi o continenti, di solito colpisce un gran numero di persone»;

La dichiarazione a ben guardare riguarda la diffusione geografica, *non a gravità/mortalità della malattia.*



UNA PROSPETTIVA STORICA SULLE MALATTIE CONTAGIOSE

- Europa del XIV secolo: peste bubbonica. 25 milioni (pop. 100 milioni);
- 1918-1920: Epidemia mondiale di influenza. 50 milioni o superiore;
- 1981-attualmente AIDS: > 25 milioni morti + 33 milioni di persone che hanno contratto il virus ;
- Recenti epidemie minori:
 - 2002-04 SARS: 8.000 casi, 774 morti;
 - 2009 influenza aviaria: 151.000, 575.000 morti;
 - 2014-16 Ebola: >11.000 decessi

Covid-19 appare essere più letale che contagioso rispetto alle altre influenze ben note: una causa principale è la attuale mancanza di un vaccino.

Covid-19 infetta di più i giovani (es. Vo Euganeo), ma è letale più per le persone anziane.

Questa pare essere la ragione per la quale in Italia ci sono così tanti morti, anche per in considerazione degli stili di vita e delle abitudini: gli anziani italiani sono più legati ai giovani



RIEPILOGO DELLA PARTE 1 (SCIENZA)

- Covid-19 è la peggiore crisi sanitaria dei nostri tempi ;
- i giovani hanno molte più probabilità di essere infettati (come veicoli), ma gli anziani hanno maggiori probabilità di morire;
- poiché i giovani tendono a sviluppare sintomi lievi o assenti (asintomatici), sono meno contagiosi. Tuttavia ci sono così tanti di loro infetti che i giovani sono responsabili della maggior parte delle infezioni nella popolazione;
- il tasso di mortalità dei casi è probabilmente molto più basso di quello attualmente riportato a causa dell'elevato numero di casi asintomatici;
- l'Italia ha un tasso di mortalità più elevato in una combinazione di diversi fattori: la popolazione anziana e gli *standards* di vita per cui gli anziani che sono più in contatto con i giovani rispetto alla maggior parte degli altri Paesi;
- il numero degli infetti è probabilmente maggiore di quello registrato.



LE LIMITAZIONI DELLA CAPACITÀ DEL SISTEMA SANITARIO

- Pericolo a causa della mancanza di capacità dei sistemi sanitari;
- il numero di letti in terapia intensiva nella maggior parte dei paesi non può far fronte alla diffusione della malattia se il picco è elevato;
- mancanza di ventilatori:
- l'Italia ha chiesto al suo unico produttore nazionale di quadruplicare l'offerta da 125 al mese a 500 (ciascuna costa 17.000 €);
- la Germania ne ha ordinati 10.000;
- Matt Hancock, segretario alla salute del Regno Unito, ha dichiarato: «Se produci un ventilatore, lo compreremo. Nessun numero è troppo alto».



LE TATTICHE UTILIZZATE IN TUTTI I PAESI

Diverse strategie e politiche associate sono state elaborate in tutte le nazioni, con effetti diversi. Si può sostenere che c'è una certa flessibilità nelle politiche messe in atto, ma c'è una richiesta coerente per più politiche, più misure e tattiche di repressione più severe

Tutti devono fare di più: “Non provare da soli. Non contattare la traccia da solo. Non solo in quarantena. Non solo le distanze sociali. Fatelo tutti!” afferma il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus: distanza sociale.

“A questo punto il 100% delle nazioni che l'hanno messo sotto controllo lo ha fatto sulla base di test e rintracciabilità, isolamento, quarantena” così Marcel Slaathe, epidemiologo presso l'Istituto Federale di Tecnologia di Losanna: test e isolamento



GESTIRE UNA POPOLAZIONE ETEROGENEA

- Obiettivo: evitare la capacità del sistema sanitario vincolante e quindi appiattare la curva per gli individui ad alto rischio
- gli interventi omogenei sono probabilmente non ottimali. Se l'offerta di test è limitata: a chi dovremmo indirizzare questi test per implementare in modo più efficace la politica di soppressione / contenimento?
- al momento, i test sono principalmente rivolti a: (i) tutti i pazienti in terapia intensiva per polmonite, sindrome da *distress* respiratorio acuto (ARDS) o malattia simil-influenzale; (ii) tutti gli altri pazienti che richiedono il ricovero in ospedale per polmonite, ARDS o malattia simil-influenzale in cui si è verificato un focolaio in un contesto residenziale o assistenziale, ad esempio strutture di cura a lungo termine o carceri;
- il valore per distribuire alcuni di questi test alla popolazione asintomatica è molto grande. In Corea, testare la chiave asintomatica si è dimostrato fondamentale per limitare in modo significativo il bilancio delle vittime.



ESTERNALITÀ

Ogni scelta individuale colpisce l'intero sistema: le malattie contagiose sono piene di “esternalità negative”.

Gli individui di categoria a basso rischio hanno bassi incentivi all'autoisolamento o all'adozione di misure precauzionali. È sufficiente dire alle persone di autoisolarsi? Multe rigide di Taiwan fino a 33k USD per non conformità della quarantena di casa-quarta del 16 marzo, 8 mila persone italiane denunciate dalla polizia per non conformità della legge sulle distanze sociali. Vedi Rowthorn e Toxvaerd (2018) per analisi teoriche.

La distanza sociale per le persone ad alto rischio richiede di fornire loro servizi: cibo, medicine e simili. Il mercato fornirà questi servizi in modo efficiente? Problema di congestione per i servizi di consegna di cibo online.

Problemi simili per tutti i servizi relativi alla larghezza di banda. La maggior parte dei settori soffrirà (vedi più avanti), ma per servizi come i servizi digitali e la consegna a domicilio, questa fase aumenterà la domanda e la renderà molto anelastica. Tali servizi sono forniti in modo competitivo? In caso contrario, il potere di mercato distruggerà il surplus. Le aziende che offrono tali servizi (e che beneficiano del virus) dovrebbero sovvenzionare chi soffrirà maggiormente della recessione in arrivo? L'obiettivo è evitare disordini sociali!!

I pazienti non Covid-19 saranno affollati in terapia intensiva.



RIEPILOGO DELLA PARTE 2 (POLITICHE SANITARIE)

- Tutte le politiche sanitarie di Covid-19 hanno un obiettivo: ridurre il numero di repliche della malattia.
- Data l'attuale capacità del sistema sanitario, le politiche di soppressione sono le uniche che possono aiutarci a breve termine.
- La capacità del sistema sanitario può essere ampliata a breve termine facendo affidamento sul settore privato (ad esempio letti in terapia intensiva, parti del ventilatore) e operatori sanitari in pensione.
- usiamo in modo efficace il tempo guadagnato dalle politiche di soppressione:
- testare un campione rappresentativo della popolazione per raccogliere informazioni affidabili e imparziali sulla prevalenza di Covid-19;
- ampia analisi statistica all'interno e tra i paesi (che si trovano in fasi diverse);
- sviluppare strategie di sorveglianza basate su queste informazioni affidabili.



GLI IMPATTI ECONOMICI DELLA PANDEMIA

- Historic surge in US unemployment benefits (more than 3 million people file claims as coronavirus hits)
- Impatto sui mercati azionari (forti riduzioni dei mercati azionari nel 2020)
- Impatto sui servizi di viaggio (molti meno voli commerciali)
- Impatto sui ristoranti (grandi cali nell'industria della ristorazione)
- Impatto sulla spesa per beni durevoli (Di fronte a shock negativi sul reddito, una delle prime e più forti risposte delle famiglie con un'elevata propensione marginale al consumo è quella di posticipare gli acquisti di veicoli. L'aumento dell'incertezza probabilmente avrà un effetto simile che funziona attraverso un motivo precauzionale)
- Impatto sulla catena di approvvigionamento (le spedizioni di smartphone in Cina dovrebbero riprendersi rapidamente)



L'ISOLAMENTO SOCIALE AUMENTERÀ

- Aumento dell'isolamento sociale durante la fase di allontanamento sociale / quarantena
- Costoso tra i dati demografici ..
- .. E in particolare per gli anziani, le cui famiglie hanno maggiori probabilità di allontanarsi per ridurre al minimo le possibilità di contagio
- La popolazione anziana è entrambe:
- vulnerabile alla malattia
- E vulnerabile agli effetti collaterali della malattia



High-skilled more likely to work form home

- Le imprese possono riconsiderare e aumentare l'accettazione del lavoro remoto in futuro
 1. Più flessibilità per i lavoratori;
 2. Minor congestione nelle città.
- Ineguali opportunità:
 - a) più persone altamente qualificate possono lavorare da casa (istruzione, servizi finanziari, lavori aziendali; non professionisti della salute) rispetto ai lavoratori scarsamente qualificati (conducenti e erogatori, addetti alle pulizie, catena di distribuzione, lavoratori al dettaglio, etc.);
 - b) le competenze possono essere correlate alla liquidità per sostenere brevi periodi di disoccupazione durante la crisi sanitaria

Non tutti possono lavorare da casa (il 29% dei lavoratori americani potrebbe lavorare da casa secondo un sondaggio BLS nel 2017-18; Le proporzioni variano ampiamente a seconda dell'occupazione (vedi grafico) e del settore)



MODELLO PER FARE L'ECONOMIA IN UN'EPIDEMIOLOGIA

- Obiettivo: rivalutare i compromessi sanitari ed economici delle diverse politiche di contenimento.
- il modello SIR-Macro presuppone che la transizione individuale da suscettibile a infetto non sia esogena, ma dipende dalle decisioni economiche che vengono prese:
 - a) effetto sull'offerta: le persone si ammalano con conseguente minor lavoro
 - b) effetto sulla domanda: le persone consumano meno perché uscire mette a rischio
- L'incorporazione di una riduzione dei consumi e delle ore lavorative porta a previsioni di una recessione più ampia e persistente, ma un numero inferiore di decessi rispetto a quando si presume che lo stato di salute delle persone sia esogeno rispetto alle condizioni economiche:
 1. il calo maggiore dei consumi del 9,1%, rispetto al 2% quando la riduzione dei consumi non è un fattore
 2. il picco percentuale della popolazione che soffre di infezione è del 5,1% contro l'8,4%
 3. il 52,8% della popolazione viene infettato contro il 65%, pari a 500k in meno di morti solo negli Stati Uniti



SINTESI DELLA PARTE 3 (ECONOMIA)

- La recessione globale sembra inevitabile, forse anche nei mercati emergenti.
- Nel complesso, gli effetti della domanda sono probabilmente molto maggiori dello shock iniziale dell'offerta.
- Chiave per politiche di incertezza, panico e blocco per guidare un forte calo della domanda.
- L'investimento di molte imprese (in particolare piccole e giovani) e la spesa di molte famiglie (in particolare affittuari e mutui) dipendono in gran parte dai flussi di cassa.
- Il forte calo della domanda costringe quindi queste aziende a chiudere. Ciò comporta un aumento dei licenziamenti e un ulteriore calo dei consumi. L'economia entra in un ciclo deprimente.



SINTESI DELLA PARTE 4 (POLITICHE MACROECONOMICHE)

- Con interventi governativi scarsi o nulli, i costi economici saranno immensi.
- La priorità del governo dovrebbe riguardare le spese sanitarie, ma occorre una strategia per appiattire la curva di contagio che potrebbe risalire nell'autunno del 2020.
- Proposta semplice: "test casuali" per identificare i singoli trattamenti che prevedono l'infezione e quindi i test e la sorveglianza mirati sull'infezione "più probabile".
- La spesa pubblica dovrebbe essere ora e grande quanto i costi economici previsti, concentrandosi direttamente sull'erogazione in contanti a imprese e famiglie
- Le banche centrali dovrebbero fornire sostegno finanziario al governo, non solo attraverso le proprie riserve, ma anche stampando denaro se necessario.
- Lo shock globale ha bisogno di una risposta globale. Nessun paese ha la capacità fiscale di stare da solo.



IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:
LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO [..]DI SOSTEGNO ECONOMICO PER
FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 (DL 17 MARZO 2020, N. 18)

Art. 91

(Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

1. All'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente : «*6bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze e penali connesse a ritardati o omessi adempimenti*» (enfasi aggiunta).



Art. 83

(nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, come risultante dall'interpolarazione con l'art. 1 DL n. 11/2020)

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviata d'ufficio a data da successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
 - a) [udienze nelle cause di competenza del Tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento dei cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la citazione o il ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
 - b) procedimenti [di carattere penale]
 - c) [...]
 - d) [...]
 - e) [...]



art. 1218 cod. civ.

(Responsabilità del debitore)

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

art. 1223 cod. civ.

(Risarcimento del danno)

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.



Art. 9

(DL n. 23/2020 – disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo fra il 23.02.2020 e il 31.12.2020 sono prorogati di sei mesi.
2. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23.02.2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al Tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'art. 161 l. fall. o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis l. fall. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. [...]
3. [...]
4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'art. 161, co. 6, l. fall. che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga *con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19*. (enfasi nostra)



LA SOPRAVVENIENZA CONTRATTUALE

La regola della disciplina generale delle obbligazioni della imputabilità dell'inadempimento al debitore (art. 1218). Se la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore non c'è responsabilità.

La sopravvenienza contrattuale consiste nell'accadere o nel non accadere di un fatto, rispettivamente inatteso o previsto idoneo, a modificare la situazione che si era creata: il presupposto è che vi sia una disciplina prestabilita dalle parti, quindi un contratto.

Il fatto, pertanto, per essere inquadrato come «sopravvenienza» deve ovviamente incidere sulla situazione.

Le sopravvenienze non rappresentano una categoria, bensì un insieme di fattispecie.

La attuale emergenza epidemiologica da COVID 19 ha certamente i requisiti di cui sopra e, pertanto, allo stato può farsi rientrare fra le sopravvenienze, tali da avere conseguenze sui contratti in corso di esecuzione.



I RIMEDI CONTEMPLATI DAL CODICE

PREMESSA:

A) In linea generale, in caso di sopravvenienze, si applica la regola secondo cui il debitore è liberato se il mancato adempimento dell'obbligazione non è a lui imputabile, cioè (parafrasando l'art. 1218 c.c.) se la prestazione diviene impossibile per causa a lui non imputabile -> la conseguenza è la liberazione del debitore e l'estinzione dell'obbligazione...ma quando la prestazione può dirsi impossibile? (per esempio, il Covid rende la prestazione non eseguibile?)

B) Il problema delle sopravvenienze è ovviamente più sentito nei contratti c.d. di durata ove il baricentro si sposta dalla fase statico-genetica – regolata dalle norme in tema di validità del contratto – a quella dinamico-attuativa, nella quale l'esecuzione del rapporto si svolge.

RIMEDI: contemplati dal codice (ma vi sono anche fattispecie non codificate, come per es. il riferimento al venir meno della presupposizione):

- 1) **FORZA MAGGIORE**: La forza maggiore ha i presupposti della impetuosità non prevedibile né contrastabile che rende, anch'essa, impossibile la prestazione. Nel caso di specie la forza maggiore potrebbe essere rinvenibile nel Decreto legge e non nella emergenza epidemiologica. Non invocabile perché l'evento a ben vedere è contrastabile (cioè non è impossibile adempiere a causa del “fatto” coronavirus, ma perché vi è un decreto governativo che ha disposto alcune misure...).



SEGUE. I RIMEDI CONTEMPLATI DAL CODICE

2) **ECESSIVA ONEROSITÀ:** artt. 1467 ss. c.c. Norma invocabile quando la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di un evento straordinario e imprevedibile. Deve essere rapportata ad un determinato periodo storico (è una impossibilità affatto prevedibile quando è stato negoziato e concluso il contratto e deve essere assoluta, ossia non ammettere eccezione). Applicabile al caso del covid? Si tratterebbe di un avvenimento straordinario (mai accaduto secondo un criterio statistico) e imprevedibile (soggettivamente non considerabile) e ha prodotto effetto sul rapporto contrattuale tale da renderlo sproporzionato. In tale caso il rapporto sarebbe riequilibrabile (diversamente dalla impossibilità sopravvenuta!!). Il presupposto è la sopravvenuta impossibilità della prestazione, che L'effetto è, come noto, la liberazione dell'altro soggetto / contraente, dunque la risoluzione che si verifica per espressa previsione normativa.

Pertanto, se per *factum principis* (i.e. il Decreto legge n. 18/2020) la prestazione non è consentita, c'è certamente «impossibilità sopravvenuta» idonea ad incidere sul sinallagma contrattuale e sull'equilibrio convenuto dalle parti.

3) **IMPOSSIBILITÀ sopravvenuta:** art. 1463 ss. c.c.

Il concetto di impossibilità è assoluto (non ammette eccezioni: la prestazione è impossibile per tutti), ma STORICO (a seconda delle novità tecnico scientifiche)

A ben vedere, in alcuni casi la prestazione è di fatto eseguibile da parte del debitore (es. la stazione di servizio) e viene lasciata svolgere dal creditore, ma a causa di una sopravvenienza (es. Covid) non viene utilmente compiuta; in altri casi, la prestazione diviene temporaneamente impossibile (*factum principis*, come per i dPCM del Covid)...è corretto invocare la disciplina di cui all'art. 1463 ss. c.c.?

Dunque, il legislatore si è preoccupato di dettare discipline che intendono attuare una ripartizione del rischio in caso di sopravvenienze: su tutte, il rimedio generale dell'eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c., che ovviamente deve dialogare con la regola di buona fede o correttezza – che il codice fissa, anche con riguardo all'esecuzione del contratto.

N.B. la disciplina di cui all'art. 1467 c.c. ha carattere ablativo: conduce, cioè, a rimuovere il contratto esposto a sopravvenienze ovvero a imporlo al debitore della prestazione, lasciando in subordine l'ipotesi di un suo adeguamento, mediante l'offerta di riconduzione a equità.



In tutti i casi sin qui considerati deriva la liberazione – totale o parziale – del debitore della prestazione afflitta dalla sopravvenienza dall'obbligo risarcitorio derivante dall'inadempimento dell'obbligazione, apprestandosi, di contro, rimedi volti a garantire l'equilibrio contrattuale, salvaguardando le ragioni del creditore.

Tuttavia, i rimedi previsti dal codice e applicabili, all'esito di opportune verifiche, ai casi posti alla nostra attenzione dall'emergenza in atto hanno dei *contra*:

- la risoluzione deve essere dichiarata dal Giudice (seppure con effetto retroattivo);
- occorre il tempo necessario alla definizione del giudizio;
- nelle more il contraente dovrebbe continuare ad eseguire la prestazione, salvo all'esito la ripetizione, oltre alla richiesta degli interessi;
- le parti potrebbero avere interesse non all'applicazione di un rimedio risolutorio, ma a mantenere in essere il contratto, seppure modificandone la disciplina, ad esempio RINEGOZIANDO !



LA RINEGOZIAZIONE

- Le parti, avveratasi una impossibilità sopravvenuta, potrebbero determinarsi alla rinegoziazione dei termini contrattuali, al fine di «ristabilire l'equilibrio sinallagmatico»;
- la dottrina e la giurisprudenza richiamano spesso come rimedio la “rinegoziazione”, che tuttavia è e rimane demandata alle parti (prerogativa che rientra nella esclusiva disponibilità delle parti);
- tuttavia, la rinegoziazione (*rectius*, l'obbligo di rinegoziazione dei termini contrattuali) non è prevista dalla legge (oppure le parti devono avere previsto l'obbligo di rinegoziazione);
- non è possibile rinvenirne l'obbligo dall'applicazione dei principi di buona fede *ex art. 1375 cod. civ.* e integrazione del contratto ai sensi dell'*art. 1374 cod. civ.* ;
- manca la previsione dell'obbligo, anche nel nuovo testo normativo emergenziale (di guisa che chi non avesse provveduto alla rinegoziazione sarebbe stato esposto all'inadempimento, comunque sottoposto all'apprezzamento del giudice).

Fra gli ulteriori rimedi potrebbe elencarsi anche quello dell'intervento del terzo (*i.e.* il giudice).

Sulla scorta di ciò che accade in ambito sovranazionale: in caso di fallimento della rinegoziazione (o trascorso un termine ragionevole senza che si sia raggiunto un accordo), le parti possono adire il giudice, il quale - valutate le caratteristiche della relazione contrattuale e tenute in considerazione le nuove circostanze - *può «sciogliere» il contratto*, dettando termini e condizioni dello scioglimento, *ovvero modificarlo, al fine di ricondurlo a equilibrio* (entro l'alea normale), sanzionando, anche mediante la condanna al risarcimento del danno, eventuali comportamenti contrari a buona fede e correttezza (opportunismo) tenuti da ciascuna parte in sede di rinegoziazione (o tesi ad impedire che essa potesse svolgersi).



LA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE AI TEMPI DEL COVID E LE MORATORIE

- La disposizione contenuta nell'art. 91 DL n. 18/2020 prevede la mancata responsabilità del debitore, **laddove il suo inadempimento sia derivato dall'osservanza delle misure di contenimento**;
- la norma si rivolge ai giudici, laddove vengano riguardati dalle controversie prescrivendo che il rispetto delle dette misure debba essere «*sempre* valutato ai fini dell'esclusione [...] della responsabilità del debitore, *anche* relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti» (enfasi nostre);
- disapplicazione dell'automatismo dei principi fissati negli artt. 1218 e 1223 cod. civ.;
- a ben vedere sembra legittimare il ricorso al principio dell'*equità*;
- si potrebbe discutere se il giudice possa per tale via addivenire – dopo una indagine in fatto – alla rideterminazione del contenuto del sinallagma contrattuale;
- comunque è norma eccezionale e non potrà assurgere a norma di sistema e/o di carattere generale;
- l'osservanza delle misure di contenimento esonera «sempre» il debitore e deve essere quindi «sempre valutata dal Giudice «ai fini della esclusione della responsabilità del debitore».



I RIFLESSI SUL PIANO PROCESSUALE

- Considerate le modifiche di cui alle *slides* precedenti sul piano sostanziale, l'emergenza ci impone un'altra sensibilità (con riferimento, per esempio, alla responsabilità del debitore; alla insolvenza; alla garanzia patrimoniale);
- gli *inadempimenti*, pertanto, e dunque il contenuto e i limiti del diritto del creditore dovranno essere soppesati alla luce di queste nuove disposizioni;
- i rimedi sul piano processuale, così, ovviamente ne riflettono i nuovi limiti del diritto sostanziale;
- peraltro, le tutele sul piano giudiziale dovranno tuttavia soggiacere altresì alle disposizioni contenute nell'art. 83 ss. DL. n. 18/2020, come integrato e modificato da ultimo dall'art. 36 DL. n. 23/2020, che contempla le disposizioni per l'ordinamento giudiziario.



SEGUE. LE MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE

In via generale, per le udienze e il computo dei termini, ove non diversamente previsto, troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

- dal 9.03.2020 al 15.04.2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15.04.2020 (art. 83, co. 1, DL n. 18/2020);
- dal 9.03.2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata i termini [...] per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali (art. 83, co. 2, DL n. 18/2020).
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
 - a) [...] cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; [...] procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile (art. 83, co. 3, DL n. 18/2020);
- il termine del 15.04.2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020 (art. 36, co. 1, DL n. 23/2020).

Con la sospensione non maturano decadenze : la rimessione nei termini potrebbe aversi anche con la norma di carattere generale del codice di rito. Ovviamente per i termini in sequenza, a seguito della sospensione di uno di essi vengono «a slittare» tutti quelli successivi per legge.



ALTRE DISPOSIZIONI CONTENENTI MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

In materia di impresa e atti dell'imprenditore, il DL n. 23/2020 ha introdotto disposizioni specifiche contenenti misure urgenti al fine di garantire la continuità, che devono essere inquadrate nel quadro così delineato.

Esse possono essere così delineate:

- differimento entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12.01.2019, n. 14) al 1[^].09.2021, salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 389 del D.Lgs. n. 14/2019 (art. 5 DL n. 23/2020);
- i termini di adempimento dei concordati preventivi e accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo compreso fra il 23.02.2020 e il 31.12.2020 sono prorogati di sei mesi; nei procedimenti per omologazione il debitore può presentare, sino alla data di udienza dell'omologa, istanza al Tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta (il termine decorre dalla data del decreto di assegnazione nuovo termine e non è prorogabile ulteriormente); il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'art. 161, comma sesto, l. fall., che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato il ricorso per la dichiarazione di fallimento (da rilevare che è espressamente prescritto che l'istanza deve indicare tutti «gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19») (art. 9 DL n. 23/2020);
- tutti i ricorsi di cui agli artt. 15 e 195 l. fall. e 3 del D.Lgs. n. 270/1999 depositati nel periodo compreso fra il 9.03.2020 e il 30.06.2020 sono improcedibili. Eccezioni: **a)** non si applica il comma 1 alle richieste del PM laddove nelle medesime è fatta richiesta di elargizione delle misure cautelari di cui all'art. 15, comma 8, l. fall.; **b)** quando al ricorso fa seguito la dichiarazione di fallimento, il termine di sospensione non è computato nei termini di cui agli artt. 10 e 69bis l. fall. (nella vigenza art. 83 DL 18/2020 sarebbe dovuto rientrare nei casi urgenti ai quali non si sarebbe potuta applicare la sospensione) (art. 10 DL n. 23/2020);
- i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9.03.2020 al 30.04.2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo (la medesima sospensione opera anche a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia); per gli assegni sono previste specifiche disposizioni, anche riguardo al pagamento; i protesti levati nel periodo compreso fra il 9.03.2020 e la data di entrata in vigore del DL n. 23/2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio (e laddove queste abbiano già provveduto alla pubblicazione dovranno provvedere d'ufficio alla loro cancellazione) (art. 11 DL n. 23/2020) .